

STATUTO

**COOPERATIVA
L'IMMACOLATA -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANGELO IN PONTANO MC
CONTRADA IMMACOLATA 63

Numero REA: MC - 121752

Codice fiscale: 01179490436

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto Raccolta n.10.722

Cooperativa L'IMMACOLATA
COOPERATIVA SOCIALE a R.L.

Via Immacolata n. 63
62026 S. ANGELO IN PONTANO (MACERATA)
codice fiscale: 01179490436

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1

È costituita la società cooperativa di produzione e lavoro, denominata "COOPERATIVA L'IMMACOLATA"- cooperativa sociale a r.l..

La società ha sede in Sant'Angelo in Pontano (MC).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali., agenzie, succursali e sedi secondarie, in genere su tutto il territorio regionale, nonché sopprimerle.

Art. 2

La società avrà la durata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO OGGETTO

Art. 3

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini operando conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. a) della legge 381/91.

Art. 4

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto sociale, di svolgere per conto di persone fisiche, enti pubblici e privati, cooperative e loro consorzi, società e quanti altri, le seguenti attività:

a)Ricerca e creare occasioni di lavoro per i soci, in particolare nei settori: servizi socio-sanitari, assistenza in genere e tutela ambientale;

b)Gestire, affittare, acquistare impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale;

c)Promuovere indagini territoriali a carattere ecologico, organizzare e gestire strutture delegate alla salvaguardia dell'ambiente;

d)Organizzare ed offrire assistenza sia domiciliare che ospedaliera a bambini, anziani, infermi ed handicappati, garantendone la cura, la sorveglianza, sia in famiglia che presso la scuola o altre strutture di accoglienza, per favorirne il reinserimento nel tessuto sociale;

e)Organizzare ed offrire assistenza medico ed

infermieristica domiciliare e riabilitativa, etc. ;
f)Promuovere e gestire la tutela l'assistenza materno-infantile, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
g)Organizzare e gestire l'educazione sanitaria del cittadino; Organizzare e gestire l'educazione sanitaria scolastica;
h)Gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenza protette;
i)Gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
l)Organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale per i soci,
m)Svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo dei soci;
n)Compiere tutte quelle operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari, richiedere sovvenzioni e mutui necessari al conseguimento dei fini statutari;
o)Stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

La cooperativa potrà inoltre:

1)dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
2)assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
3)concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
4)costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione e il potenziamento della società cooperativa. L'attuazione dei programmi pluriennali deve essere approvata annualmente, dall'assemblea generale ordinaria dei soci, previo parere della assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione suddette.
5)La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 5

Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, chiedere

contributi agli enti pubblici e privati, contrarre mutui, chiedere e rilasciare fidejussioni. Essa potrà inoltre stipulare contratti di locazione finanziaria. La cooperativa, inoltre, può accettare finanziamenti dei soci, dell'entità ed al tasso di interesse previsto dalle vigenti leggi in materia

SOCI COOPERATORI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito per legge; possono essere soci tutte le persone in possesso di una specifica competenza tecnica in relazione alle attività della società e le persone e gli enti che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori ordinari - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
b) soci cooperatori volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e il cui numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva, rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere soci anche le persone esercenti attività di assistenza e di consulenza, non applicandosi a tale fattispecie cooperativa, quanto disposto dalla legge 23.11.1939 n. 1815 .

È ammessa la presenza come soci di persone giuridiche pubbliche o private che prevedano nei rispettivi statuti lo sviluppo delle attività di cui all'articolo precedente.

La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

I soci possono usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Sulle domande di ammissione a socio decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti e valutata l'opportunità per la cooperativa per l'ammissione stessa. La decisione del consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 60 giorni

dalla domanda, il diniego deve essere motivato. Ogni socio per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica si intende che abbia accettato incondizionatamente il presente statuto o le deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e i regolamenti vigenti.

Art. 7

La cooperativa, per l'espletamento degli scopi sociali, si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci. Essa, però, potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazione prestata da terzi.

Art. 8

Per diventare socio l'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione della cooperativa specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta e la qualifica professionale;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 9

La persona di cui viene accettata la domanda deve:

- a) sottoscrivere almeno una quota di Euro 25,82 (Euroventicinque/82) e versare l'importo relativo;
- b) versare l'eventuale tassa di ammissione il cui importo viene fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'ammissione stessa, tenuto conto della riserve patrimoniali maturatesi all'ultimo bilancio approvato.

Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi essa diventa socio.

Art. 10

La qualità di socio si perde per la morte del socio, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'Art. 14, oppure a subentrare nella cooperativa nella qualità di socio, sempre che si posseggano i requisiti richiesti ed il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio parere favorevole. Essi, entro un anno dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o di rappresentante di fronte alla società. In difetto di tale designazione, si applica l'art.2347 comma secondo e terzo del codice civile.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può chiedere il recesso soltanto nei seguenti casi:

a)quando egli abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione a socio;
b)quando non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.
Sulle domande di recesso, avanzate in basa al seguente articolo, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a)che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo oppure le deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
b)che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la cooperativa o che si renda moroso nel pagamento delle quote necessarie per il raggiungimento dei fini sociali. In questi casi il socio moroso, deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
c)che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la cooperativa e fomenti dissidi e disordini fra i soci;
d)che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o che svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa.

Art. 13

Il socio receduto o escluso o gli eredi del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso nominale delle quote versate. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro sei mesi dal recesso o dal decesso a pena di decadenza; il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci, saranno devoluti alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti o esclusi, rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento delle quote sociali non versate e per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili gli eredi del socio defunto.

Art. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per i casi di cui agli Artt. 10 e 11, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

DIRITTICONFERIMENTIO00BBLIGHI DEI SOCI

Art. 15

I soci sono tenuti:

- a) a sottoscrivere almeno una quota sociale e a versarla immediatamente all'atto della domanda;
- b) a versare immediatamente all'atto della domanda, una tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

I soci possono concorrere alla formazione del capitale sociale con prestiti che non possono superare i limiti stabiliti dalla legge. In tal caso, la remunerazione del capitale non può essere superiore alla remunerazione prevista per i prestiti sociali con riferimento alla quotazione massima stabilita annualmente per i titoli pubblici dello stato, e deve essere determinata preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. La restituzione del prestito, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro 5 (cinque) anni, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.

I soci hanno diritto:

- a) di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della cooperativa;
- b) di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto e dai regolamenti, alla vita della cooperativa.

Art. 16

Il trattamento economico dei soci verrà disciplinato da un apposito regolamento interno che il Consiglio di Amministrazione dovrà elaborare e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e che è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Euro 25,82 (Euroventicinque/82) ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui attivi di cui all'art. 19 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o di previsione di oneri futuri;
- e) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo; del detto patrimonio, dovrà essere tenuto l'inventario e tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale;
- f) delle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante

l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento o liquidazione della società stessa.

Art. 18

Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente entro sei mesi.

Art. 19

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, né possono essere cedute ad altri soci salvo quanto previsto dalla legge per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

Art. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione, provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'avanzo di gestione, sarà così ripartito:

- a) al fondo riserva legale ordinaria nella misura prevista dalla legge;
- b) non meno del 3%, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 legge 31.01.1992, n°59, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci, che abbiano versato l'importo della quota sottoscritta da almeno un anno, nella misura massima dell'interesse legale commisurato sul capitale effettivamente versato;
- d) una quota a riserva straordinaria;
- e) il residuo a scopi di mutualità e di cooperazione, da determinarsi dall'assemblea.

L'assemblea può deliberare che, tutto l'avanzo di esercizio, salvo quanto previsto dal punto b), sia devoluto a fondo di riserva ordinaria.

Il dividendo spettante ai soci può essere trattenuto dalla cooperativa ed accreditato a ciascuno di essi in aumento delle rispettive quote o per la loro rivalutazione, ai sensi

dell'art.7 della legge 31.01.1992, n°59.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

Art. 21

In caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotti soltanto il capitale sociale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsto dall'art. 11 comma 5 della legge di riforma della legislazione sulle cooperative n°59 del 31 gennaio 1992.

Art. 22

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, qualora costituita;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è costituita dai soci e, se costituita, dal rappresentante comune dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, che tuttavia non hanno diritto di voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede sociale, la data e l'ora di I^a e II^a convocazione.

La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 24

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a)Approvare il bilancio;
- b)L'elezione degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- c)Determinare i gettoni di presenza e di rimborso spese per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- d)Deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporre al suo esame;
- e)Approvare i regolamenti interni in generale, ed in particolare quelli attinenti il trattamento economico dei soci.

Quando speciali ragioni lo richiedono, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni

dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione e qualora non provveda dal Collegio Sindacale, oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.

La convocazione dell'assemblea, sarà fatta a mezzo lettera da inviare a ciascun socio, insieme all'elenco delle materie da trattare, oppure da affiggersi nei locali della sede della cooperativa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo da quello stabilito per la prima.

Art. 26

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti, tra i presenti e i rappresentati, metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento o di liquidazione occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 27

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano salvo che l'assemblea non deliberi forme diverse di voto.

Art. 28

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio, anche se persona giuridica, ha solo un voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Le persone giuridiche partecipano alle assemblee normalmente a mezzo del loro legale rappresentante, che può, con delega scritta, delegare la rappresentanza nell'assemblea al rappresentante di altro ente-socio od altro socio persona fisica.

Art. 29

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta

dal Presidente della cooperativa o in mancanza dal vice-presidente più anziano di età o in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere un socio della cooperativa e se lo ritiene opportuno due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9(nove) membri eletti fra i soci dell'assemblea.

I consiglieri devono essere in regola con i versamenti delle quote sottoscritte e non aventi comunque debiti verso la società. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili e salvo contraria deliberazione dell'assemblea, sono dispensati dal prestare cauzioni. I primi amministratori vengono nominati all'atto della costituzione della cooperativa.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente ed uno o più vice-presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione se lo ritiene opportuno, può:

a)Nominare un ufficio di presidenza composto dal presidente e da uno o più vice presidenti e/o da uno o più consiglieri, delegando a tale ufficio, parte dei propri compiti o attribuzioni dei capi settore; ed inoltre può delegare un comitato direttivo composto da n.5 membri;

b)Demandare ad uno o più consiglieri, incarichi periodici, stabilendone la durata e la natura.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi non meno 5 giorni prima della adunanza e in caso di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i consiglieri e i sindaci siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 32

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Pertanto esso può compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quanto, per statuto e norma di legge, è espressamente attribuito alla esclusiva competenza delle assemblee.

In pratica provvede:

a)A dirigere e ad amministrare la cooperativa in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;

b)A redigere il bilancio consuntivo;
c)A predisporre ed approvare i regolamenti da sottoporre all'assemblea;
d)Convocare l'assemblea;
e)Stabilire l'organico del personal, determinandone pure le condizioni d'impiego e le retribuzioni;
f)Determinare gli eventuali interessi, nel caso di prestiti sociali, stabilendone le modalità di pagamento nei limiti stabili dalla legge;
g)A nominare i capi settore, determinandone i compiti e i relativi compensi;
h)A conferire deleghe generali e speciali ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri;
i)A nominare i propri rappresentanti presso i corpi consultivi e le commissioni provinciali e regionali ed, in tutti quei consessi nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi rappresentare;
j)A deliberare qualsiasi operazione presso banche, istituti di credito e uffici postali.
Il Consiglio può nominare il direttore fissandone le mansioni e la retribuzione. Il direttore può essere scelto nell'ambito dei soci o anche all'esterno. In tal caso partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo.

Art. 33

La firma e al rappresentanza spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubblica amministrazione o da privato, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.
Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, ad uno o più vice-presidenti o consiglieri, nonché con speciale procura ad impiegati della società. In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le mansioni spettano al vice-presidente più anziano di età.

Art. 34

Il comitato direttivo è l'organo operativo della società, agisce per mezzo dei capi settore, sotto la direzione di un coordinatore eletto dal Consiglio di Amministrazione.
Il comitato direttivo dura in carica circa tre anni salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Può essere riconfermato.

IL COLLEGGIO SINDACALE

Art. 35

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria quando il Capitale Sociale non è inferiore ad €uro 103.291,38, ovvero - se inferiore - in caso di superamento per due esercizi successivi di almeno due dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 2435-bis del codice civile. L'eventuale Collegio

Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi, che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 36

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:

- a) Accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengono fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) Accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) Verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) Intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) Convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il collegio sindacale deve, altresì, riferire nella relazione all'assemblea sulla corrispondenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

I sindaci infine hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b)è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d)in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Pascucci Claudio

Antonio Moretti